
Ordinanza 5 agosto 1998, n. 2823

Ulteriori disposizioni per fronteggiare la situazione di emergenza conseguente alla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 che ha colpito il territorio delle regioni Marche e Umbria.

(G.U. n. 185 del 10.08.1998).

Art. 1

1. Per i lavori pubblici di qualsiasi importo previsti dal decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, sono automaticamente escluse, a prescindere dal criterio di aggiudicazione, le offerte con ribassi inferiori al 5 per cento.
2. Nei casi di aggiudicazione di lavori di importo pari o superiore a 5 milioni di ECU con il criterio del prezzo più basso di cui all'articolo 21 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, l'amministrazione interessata deve valutare l'anomalia delle offerte di cui all'articolo 30 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, relativamente a tutte le offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media. A tal fine la pubblica amministrazione prende in considerazione, entro 30 giorni dalla data di presentazione delle offerte, esclusivamente giustificazioni fondate sull'economicità del procedimento di costruzione o delle soluzioni tecniche adottate o sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l'offerente, con esclusione, comunque, di giustificazioni relativamente a tutti quegli elementi i cui valori minimi sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, ovvero i cui valori sono rilevabili da dati ufficiali. Le offerte debbono essere corredate, fin dalla loro presentazione, da giustificazioni relativamente alle voci di prezzo più significative, indicate nel bando di gara o nella lettera di invito, che concorrono a formare un importo non inferiore al 75 per cento di quello posto a base d'asta. Relativamente ai soli appalti di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, l'amministrazione interessata procede all'esclusione automatica dalla gara, delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore a quanto stabilito ai sensi del primo periodo del presente comma. La procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque.

Art. 2

1. Allo scopo di accelerare la realizzazione degli interventi di ricostruzione di cui alla legge 30 marzo 1998, n. 61, le regioni sono autorizzate a concedere ai soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche, alle infrastrutture, ai beni culturali e monumentali, ai programmi integrati di recupero dei centri storici e centri e nuclei urbani e rurali di cui all'articolo 3 della legge sopracitata, un'anticipazione pari al costo delle progettazioni relative, determinato in base al costo presunto dei lavori, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 15 della stessa legge. Per gli interventi da attuarsi da parte del Ministero dei beni culturali e ambientali, i soprintendenti per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici dell'Umbria e delle Marche sono autorizzati ad utilizzare le risorse di cui al comma 4 dell'articolo 8 della legge 30 marzo 1998, n. 61, per gli oneri di progettazione relativa.

Art. 3

1. Per le esigenze straordinarie connesse alla gestione dell'emergenza il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco é autorizzato ad assumere per il periodo di un anno, con contratto a tempo determinato fino a 5 unità di personale STAC. L'onere, valutato in lire 250 milioni, è posto a carico della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, e sarà versato dal Dipartimento della protezione civile in conto entrate dello Stato per la successiva riassegnazione al bilancio del Ministero dell'interno (1).

(1) Termine prorogato al 31 dicembre 2000 dal l'art. 1, comma 5, dell'Ordinanza n. 3028/99 ed ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2001 dall'art. 10, comma 1, dell'Ordinanza n. 3101/2000.

Art. 4

1. Il personale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno direttamente impegnato presso le prefetture di Macerata e Terni nelle operazioni connesse al soccorso alle popolazioni terremotate è autorizzato, anche per i mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio, ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario nel limite di 50 ore mensili eccedenti quelle previste dalla normativa vigente.
2. All'onere ammontante rispettivamente a lire 41 milioni per la prefettura di Macerata e lire 14 milioni per la prefettura di Terni, provvedono i prefetti interessati con le disponibilità di cui all'articolo 10 dell'ordinanza n. 2668 del 27 settembre 1997, e successive modificazioni e integrazioni.
3. La disposizione di cui all'articolo 2 dell'ordinanza n. 2669/1997 e successive modificazioni è prorogata al 31 dicembre 1998 con oneri a carico dello stanziamento di Cui all'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180.

Art. 5

1. Per l'espletamento delle attività connesse con l'emergenza e fino al 31 dicembre 1998 al personale operante presso il Centro situazioni del Dipartimento della protezione civile possono essere concessi compensi per lavoro straordinario effettivamente prestato oltre i limiti previsti dalle vigenti normative e comunque non oltre 50 ore pro-capite mensili.
2. Per la durata dello stato di emergenza, a n. 2 unità di personale appartenente ad altre Amministrazioni pubbliche, utilizzate presso il Centro situazioni del Dipartimento della protezione civile, possono essere riconosciuti i compensi previsti per le tipologie di prestazioni remunerabili, rese per orario ordinario di lavoro svolto su turnazioni. All'onere relativo, stimato in lire 15 milioni, si provvede a carico dell'unità previsionale di base 6.2.1.2. "Fondo della protezione civile" (cap. 7615) iscritta nel centro di responsabilità n. 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'esercizio finanziario 1998.